



STUDIO LEGALE
LUCCHESI

VIALE DEI PARIOLI, 63 – 00197 ROMA
Tel. 06.8083300 – Fax 06.80696827

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

***Mediante pubblicazione sul sito WEB della Regione Piemonte -
Agricoltura - Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura –***

***IN OTTEMPERANZA A QUANTO DISPOSTO CON ORDINANZA N.
434/2019 DEL 20 NOVEMBRE 2019 RESA DALLA SECONDA
SEZIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
IL PIEMONTE – TORINO - NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL NUMERO
DI RUOLO GENERALE 900/2019***

il *Consorzio Volontario per la Tutela e la Valorizzazione dei Vini Colli
Tortonesi* in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e
difeso dall'Avv. Fabio Giuseppe Lucchesi con studio in Roma in Viale dei Parioli,
63 - Pec: fabiogiuspepplucchesi@ordineavvocatiroma.org

AVVISA CHE

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sede di Torino, sez. II con
Ordinanza n. **434/2019** del 20 novembre 2019 resa nell'ambito del giudizio n. **900/2019**
ha ordinato l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami,
a tutti i soggetti inclusi nella graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale

n. 686 dell'11 luglio 2019, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web della Regione Piemonte - Agricoltura - Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura con indicazione:

1. dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e del numero di registro generale del ricorso;
2. del nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
3. degli estremi dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di ricorso;
4. dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti inclusi nella graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale n. 686 dell'11 luglio 2019;
5. che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. del numero dell'ordinanza, con il riferimento che con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. del testo integrale del ricorso introduttivo, come allegato;
8. dell'ordinanza n. 434/2019 come allegato.

* * * * *

In ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – Torino – si procede all'indicazione dei dati richiesti:

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sede di Torino, - Sezione II -

R.G. n. 900/2019

2.A) Nome del ricorrente:

Consorzio Volontario per la Tutela e la Valorizzazione dei Vini Colli Tortonesi, in persona del legale rappresentante pro tempore Dr. Gian Paolo Repetto - rappresentato e difeso dall'Avvocato Fabio Giuseppe Lucchesi elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Viale dei Parioli, 63 - 00197 - Roma.

2.B) Indicazione delle Amministrazioni resistenti:

- **Regione Piemonte – Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura** (CF 80087670016) in persona del Presidente *pro-tempore* con sede in corso Stati Uniti n. 21-10128 Torino rappresentata e difesa dall'avvocato Pier Carlo Maina ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Torino, Corso Regina Margherita 174;
- **Regione Piemonte** (CF 80087670016) in persona del Presidente *pro-tempore* con sede in Piazza Castello n. 165 - 10124 Torino rappresentata e difesa dall'Avvocato Pier Carlo Maina ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Torino, Corso Regina Margherita 174;
- **Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura** (CF 97694170016) con sede in Via Bogino n. 23 – 10123 Torino, in persona del legale rappresentante p.t.

3.A) Estremi dei provvedimenti impugnati:

- comunicazione del 12 luglio 2019 pervenuta in data 13 luglio 2019 con la quale la Regione Piemonte Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura ha comunicato la non ammissibilità a finanziamento della domanda di sostegno n. 20201144142 presentata dal Consorzio Volontario per la Tutela e la Valorizzazione dei Vini Colli Tortonesi;

- Determinazione Dirigenziale n. 686 dell'11 luglio 2019 con la quale è stata approvata la graduatoria relativa alle domande ammissibili a valere sul P.S.R. Piemonte - Misura 16.1.1. Azione 2 - mai comunicata alla ricorrente;
- comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i e dell'art. 17 della Legge Regionale n. 14/2014 del 23 maggio 2019 con la quale sono stati comunicati i motivi ostativi che, non consentono l'accoglimento totale della domanda;
- nonché tutti gli atti presupposti, mai comunicati, quali i verbali redatti dalla Commissione di valutazione istituita con D.D. n. 203 / 2019;
- e per quanto qui possa occorrere la Determinazione Dirigenziale n. 590 del 25 luglio 2016 con la quale è stato approvato il Bando Pubblico relativo al P.S.R. Misura 16 operazione 16.1.1. con riferimento alla Sezione 4.6.4;
- nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.

3.B) Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

Con ricorso ritualmente notificato il Consorzio Volontario per la Tutela e la Valorizzazione dei Vini Colli Tortonesi ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – sede di Torino - al fine di ottenere *l'annullamento*, previa adozione di idonea misura cautelare dei seguenti provvedimenti:

- *comunicazione del 12 luglio 2019* pervenuta in data 13 luglio 2019 con la quale la Regione Piemonte Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura ha comunicato la non ammissibilità a finanziamento della domanda di sostegno n.

20201144142 presentata dal Consorzio Volontario per la Tutela e la Valorizzazione dei Vini Colli Tortonesi;

- ***Determinazione Dirigenziale n. 686 dell'11 luglio 2019*** con la quale è stata approvata la graduatoria relativa alle domande ammissibili a valere sul P.S.R. Piemonte – Misura 16.1.1. Azione 2 - mai comunicata alla ricorrente;

- ***comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i e dell'art. 17 della Legge Regionale n. 14/2014*** del 23 maggio 2019 con la quale sono stati comunicati i motivi ostativi che, non consentono l'accoglimento totale della domanda; nonché degli atti presupposti, mai comunicati, quali i verbali redatti dalla Commissione di valutazione istituita con D.D. n. 203 / 2019 e per quanto qui possa occorrere della Determinazione Dirigenziale n. 590 del 25 luglio 2016 con la quale è stato approvato il Bando Pubblico relativo al P.S.R. Misura 16 operazione 16.1.1. con riferimento alla Sezione 4.6.4; nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.

In punto di ***FATTO*** il Consorzio ricorrente ha rappresentato che con domanda n. ***20201069505***, quale capofila del Gruppo Operativo composto da n. 21 soggetti giuridici, ha partecipato al programma di sostegno finanziario riferito alla Misura 16 “*Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEP*”.

Ha altresì dedotto che con ***Determinazione Dirigenziale n. 470 del 18 aprile 2018*** la Regione Piemonte ha approvato l'ammissione al finanziamento delle domande di sostegno, mediante pubblicazione della relativa graduatoria ove, quella presentata dal Consorzio ricorrente, è stata utilmente collocata in posizione n. 38

con attribuzione di un punteggio pari a 75, autorizzando l'avvio delle iniziative e riconoscendo l'ammissione alla seconda fase del procedimento.

Con domanda n. **20201144142** il Consorzio ricorrente ha quindi presentato rituale istanza per la partecipazione anche all'Azione 2.

Tra i documenti richiesti ha provveduto ad inoltrare in un unico file le previste *dichiarazioni sostitutive* sulle dimensioni di tutte le imprese partecipanti indicate a sistema Siap come *modello 07*.

Con comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990, pervenuta a mezzo Pec in data **23 maggio 2019**, la Regione Piemonte ha comunicato la sussistenza di possibili motivi ostativi all'accoglimento della domanda, invitando Il Consorzio ricorrente a presentare, nei termini di legge, proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti ritenuti idonei.

A fondamento del predetto preavviso di rigetto la Regione ha dedotto unicamente la mancata ricezione della sola dichiarazione sostitutiva relativa alla partecipante Tenuta Fornace Società Agricola s.a.r.l.

Con controdeduzioni tempestivamente inoltrate, il Consorzio ricorrente ha immediatamente chiarito che *“in fase di costruzione dell'unico allegato poi inoltrato fosse stato inserito a sistema il file relativo alla dichiarazione degli impegni (della Tenuta Fornace) in luogo della predetta dichiarazione sostitutiva, quale errore comunque scusabile in quanto di natura meramente formale”*.

Ha invocato quindi la scusabilità di detto errore e la sua sanabilità mediante successiva integrazione documentale”.

In allegato alle predette controdeduzioni il Consorzio ha quindi inoltrato la prevista autocertificazione, datata e già sottoscritta il 12 luglio 2018, relativa alla dimensione dell'azienda Tenuta Fornace.

Ha rappresentato inoltre, come la stessa contenesse: dati cristallizzati e non più modificabili, già in possesso della Regione, acquisibili d'ufficio anche mediante consultazione del Sistema Siap, e comunque agevolmente verificabili dalla P.A. quanto alla loro veridicità.

Con detta autodichiarazione la singola azienda avrebbe dovuto infatti attestare unicamente: ***di essere una impresa autonoma; il numero dei propri occupati; l'entità del fatturato, la voce attiva del proprio bilancio*** quali dati acquisibili dalla P.A. mediante una mera visura camerale.

Con comunicazione pervenuta a mezzo Pec in data **13 luglio 2019**, prioritariamente impugnata, la Regione Piemonte Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura ha comunicato *la non ammissibilità a finanziamento della domanda di sostegno considerato che quanto trasmesso dal Soggetto richiedente in seguito al preavviso di rigetto non rimuove i motivi ostativi all'accoglimento della domanda in quanto costituisce un'integrazione documentale della domanda di sostegno originariamente presentata, integrazione relativa ad allegati che, ai sensi della sez. 4.6.4 del bando, dovevano essere presenti, pena la non ricevibilità, al momento della presentazione della domanda stessa.*

Considerata l'illegittimità del predetto provvedimento il Consorzio ricorrente ha quindi adito l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale evidenziando in **DIRITTO** i seguenti motivi di censura:

- Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed in particolare dell'art. 50 anche con riferimento al disposto di cui al D.M. n. 162 del 12 gennaio 2015 –

Quanto al primo motivo ha eccepito come il provvedimento di non ammissibilità della domanda della ricorrente, comunicato con nota in data del 12 luglio 2019, impugnato in uno con l'esclusione dalla graduatoria definitiva, risultasse certamente illegittimo per palese violazione del disposto di cui al D.M. n. 162 del 12 gennaio 2015.

Ha evidenziato come tutti gli Organismi pagatori in agricoltura, (Regione Piemonte compresa), in attuazione delle disposizioni recate dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005 e s.m.i., n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), siano tenuti ad utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, a garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese.

Il che avrebbe imposto alla P.A. resistente di ricorrere all'istituto del “*soccorso istruttorio*” considerata la possibilità per la stessa di acquisire d'ufficio, le informazioni, i dati ed i documenti già in possesso delle pubbliche amministrazioni e soprattutto quando gli eventuali dati mancanti siano in possesso di altri soggetti delegati ad acquisirli e detenerli per conto della stessa Amministrazione procedente.

Ha evidenziato che l'illegittimità della condotta della Regione Piemonte fosse desumibile dalle seguenti considerazioni in fatto:

- il dato richiesto era già in possesso del P.A. resistente in quanto inserito

nel Siap;

- il dato era agevolmente e direttamente reperibile dalla P.A. mediante consultazione delle competenti banche dati (Camera di Commercio);

- che la P.A. non ha ritenuto di acquisire in fase istruttoria quanto richiesto ed allegato alle controdeduzioni di cui all'art. 10 bis L. n. 241 / 1990.

Quanto al secondo motivo di censura –

Eccesso di potere per difetto e incompletezza di istruttoria e per travisamento ed erroneità dei presupposti in fatto - Violazione del principio di non discriminazione – Violazione dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa -

Il Consorzio ricorrente ha censurato l'illegittimità dei provvedimenti impugnati anche per mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6, comma 1 lett. b), della L. n. 241 del 1990 il quale è finalizzato ad evitare esclusioni meramente formalistiche ancor più se dovute ad errori scusabili.

Ha evidenziato come nei fatti il progetto del Consorzio ricorrente fosse stato escluso a seguito del mancato inoltro di un unico documento, dovuto ad un mero errore di invio della busta telematica e che il mancato ricorso al soccorso istruttorio avesse impedito la positiva chiusura del relativo procedimento amministrativo.

In particolare, la Commissione esaminatrice avrebbe potuto e (*dovuto*) acquisire i dati mancanti e le informazioni necessarie presso le altre amministrazioni ovvero accedere alla propria Anagrafe istituita con il SIAP, ovvero dallo stesso partecipante, atteso che il responsabile del procedimento, secondo la norma

vigente, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni già rese o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”.

Tanto dedotto, il *Consorzio Volontario per la Tutela e la Valorizzazione dei Vini Colli Tortonesi*, previa richiesta di adozione di apposita misura cautelare Collegiale, ha rassegnato le seguenti conclusioni:

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte adito disporre nel merito l'annullamento di tutti gli atti e provvedimenti impugnati con adozione di espressa previsione di valutazione del progetto presentato, nonché in accoglimento dei motivi di censura sopra esposti disporre l'utile inserimento in graduatoria.

* * * * *

4. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i soggetti inclusi nella graduatoria approvata con Determinazione dirigenziale n. 686 dell'11 luglio 2019 (**che viene allegata sub. doc. B**) che potrebbero subire lesione dall'eventuale accoglimento del ricorso e collocati dalla posizione da n. 1 al termine della graduatoria.

5. Avviso per la consultazione degli esiti del giudizio:

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito **www.giustizia-amministrativa.it** attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “*Ricerca ricorsi*”, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “Piemonte - Torino” della sezione seconda del T.A.R.;

6. numero dell'ordinanza:

La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. II del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte sede di Torino con ordinanza n. 434/2019 del 20 novembre 2019

7. Testo integrale del ricorso:

allegato sub doc. C

8. ordinanza 434/2019

Allegata sub doc. D

Roma, 6 dicembre 2019

Avv. Fabio Giuseppe Lucchesi